

ORIGINAL

ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

*

RICORSO

(con domanda di decreto cautelare presidenziale)

per

Edith BRULLO, nata a Ragusa il 28/06/1994, C.F.BRLDTH94H68H163C, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Brullo (c.f. brlpla80r47h163e, fax 0932/798275, PEC paola.brullo@avvocatimodica.legalmail.it) nonché, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (c.f. rssfmr71l06c351z, fax 095/432849, PEC fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliata a Roma in via Nomentana n.76 presso lo studio dell'Avv. Marco Selvaggi;

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;**
- **Università degli Studi di Messina;**
- **CINECA;**

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA TUTELA CAUTELARE)

- delle graduatorie finali relative alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie presso l'Università degli Studi di Messina ove la ricorrente ha svolto la relativa prova di accesso), per l'anno accademico 2014/2015, pubblicate l'1/10/2014 sul sito www.unime.it, nelle quali la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa ai corsi medesimi (ivi compresi i relativi scorrimenti);
- del Decreto Rettorale n.2529/2014, pubblicato in data 01.10.2014, di approvazione delle suddette graduatorie finali di merito per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie presso l'Università degli Studi di Messina;
- dei verbali delle Commissioni del concorso tenuto presso l'Università degli Studi di Messina e di quelli delle sottocommissioni d'aula, nello specifico Aula "B" (P. Papardo Scienze), in particolare nella parte in cui

Nomino e costituisco miei difensori e procuratori, per il presente giudizio e per tutti gli ulteriori gradi e/c fasi o giudizi connessi, conferendo i più ampi poteri e facoltà di legge - compresi quelli di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, pagare, riscuotere e quietanzare, proporre domande riconvenzionali, chiamate in causa di terzi, ricorsi incidentali o per motivi aggiunti - l'Avv. Fabio Rossi del foro di Catania e l'Avv. Paola Brullo del foro di Modica, anche disgiuntamente, ed eleggo domicilio a Roma in Via Nomentana n.75 presso lo studio dell'Avv. Marco Selvaggi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali e giudiziari ai sensi del D.L.vo n. 196/03

Edith Brullo

VERBA LA FIRMA

Avv. Paola Brullo

Avv. Fabio Rossi

viene dato atto che i commissari hanno ordinato che “*al termine del tempo i candidati debbono attendere di essere chiamati, mostrando il documento di riconoscimento, per consegnare: a) la busta con finestra trasparente in cui avranno inserito il modulo risposta valido; b) la scheda anagrafica; c) il questionario e il modulo risposta non valido debitamente annullato*”);

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

- del D.M. del 5 febbraio 2014 n.85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, ove ritenuto in qualsiasi modo ostativo all'ammissione della ricorrente ai corsi per cui è causa;

- del bando di Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie – anno accademico 2014/15 del 2 luglio 2014, ove, parimenti, ritenuto in qualsiasi modo ostativo all'ammissione della ricorrente ai corsi per cui è causa;

- del D.M. del 15 luglio 2014 n. 566 sulla “*Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2014/15*” e relativa tabella allegata, ove, parimenti, ritenuti in qualsiasi modo ostativo all'ammissione della ricorrente ai corsi per cui è causa;

- della nota MIUR n.1891 del 30 gennaio 2014, nella parte in cui si riferisce al c.d. potenziale formativo per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 264/99, per l'anno accademico 2014/2015

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente di essere ammessa ai corsi di laurea per Professioni Sanitarie nell'Ateneo messinese, come meglio descritti in ricorso, di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego illegittimamente opposto all'iscrizione;

e per la condanna in forma specifica

ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa anche in sovrannumero.

IN FATTO

Con D.M. del 05.02.2014 n. 85 il Ministero dell' Università e Ricerca (d'ora in poi MIUR) ha indetto la prova per l'ammissione ai corsi di Laurea a numero programmato in Professioni Sanitarie (art 7), per l'anno accademico 2014/ 2015.

Successivamente, con Decreto n. 1766 del 2 luglio 2014, il Rettore della Università degli Studi di Messina, ai sensi del citato D.M. n.85/2014 (nonché della nota MIUR n. 1891/2014), bandiva il concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Triennali per le Professioni Sanitarie per l'anno accademico 2014/2015.

In possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando, l'odierna ricorrente presentava regolare istanza di partecipazione, nella quale esprimeva in ordine di preferenza i corsi di studio ai fini dell'eventuale immatricolazione, indicando quale prima scelta *Corso di Laurea 3330 - INFERMIERISTICA, cat. amm. 999 - Categoria senza posti riservati* (designando in ordine la sede di Messina, Siracusa, Caltagirone ed infine Piazza Armerina).

Più specificamente, l'ordine esatto di preferenza risultante dalla domanda era il seguente:

- 1)** Corso di Laurea 3330 – INFERMIERISTICA;
- 2)** Corso di Laurea 3430 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA;
- 3)** Corso di Laurea 3310 – FISIOTERAPIA;
- 4)** Corso di Laurea 3470 - INFERMIERISTICA PEDIATRICA;
- 5)** Corso di Laurea 3360 – OSTETRICIA;
- 6)** Corso di Laurea 3420 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO;
- 7)** Corso di Laurea 3340 – LOGOPEDIA;
- 8)** Corso di Laurea 3350 - ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA;
- 9)** Corso di Laurea 3380 - TECNICHE AUDIOPROTESICHE;
- 10)** Corso di Laurea 3410 - TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA;
- 11)** Corso di Laurea 3400 - TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA;
- 12)** Corso di Laurea 3450 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO;

In data 3 settembre 2014, la ricorrente Edith Brullo svolgeva presso l'Università degli studi di Messina la prova d'accesso ai suddetti corsi.

In particolare, ogni candidato veniva assegnato alle diverse aule (la ricorrente all'Aula B - "P. Papardo Scienze") in base al criterio dell'età anagrafica, con suddivisione in gruppi omogenei sulla base delle rispettive date di nascita.

In data 1/10/2014 veniva pubblicata la graduatoria finale della procedura di ammissione in questione e, così, la ricorrente apprendeva di aver ottenuto o un punteggio di 28,20 e di non essere collocata in posizione utile per l'immatricolazione ai corsi universitari.

L'intera procedura concorsuale presenta, tuttavia, gravi anomalie ed irregolarità, tali da inficiare la selezione e giustificare l'odierno ricorso; con istanza cautelare contestualmente indirizzata a codesto Ecc.mo TAR, in considerazione dell'imminente inizio delle lezioni.

*

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, anzitutto, per evidente violazione delle garanzie dell'anonimato nelle prove pubbliche di selezione di cui trattasi.

Al fine di chiarire la censura in questione è necessario riassumere brevemente le norme che disciplinano lo svolgimento delle prove concorsuali e le modalità con le quali la stessa prova è stata effettivamente svolta.

- L'art 7 dell'allegato 1 al D.M. 85/2014 dispone che la scheda anagrafica, il modulo risposte e il questionario sono contraddistinti da un identico codice a barre, volto a garantire la correzione dell'elaborato con piena garanzia dell'anonimato.

➤ l'art 9 dell'allegato 1 al citato D.M. precisa che ciascun concorrente, al momento della consegna dell'elaborato, deve inserire, nella busta vuota il solo modulo di risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio.

➤ l'art 10 dell'allegato 1 al citato D.M. dispone che *“Il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito... il seguente materiale 1. il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato; 2. i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova; 3. la scheda anagrafica”*.

Le norme sopra richiamate, al fine di garantire l'anonimato, prevedono espressamente che l'autore del compito possa essere identificato solo attraverso il codice a barre.

Nei fatti, però, la prova si è svolta in contrasto con le disposizioni normative sopra richiamate, atteso che al codice a barre è stato aggiunto un codice alfanumerico, che, a differenza del mero codice a barre, consentiva una facile individuazione del candidato, in quanto identico a quello apposto sulla scheda anagrafica!

Più in dettaglio, all'odierna ricorrente Edith Brullo è stato consegnato un plico contenente:

a) una “*scheda anagrafica*”, dotata di un codice a barre e di un codice alfanumerico sulla quale ciascun candidato doveva riportare le proprie generalità;

b) i *quesiti* relativi alla prova di ammissione;

c) *due moduli di risposte*, ciascuno dei quali presentava un codice a barre e un codice alfanumerico identico a quello della scheda anagrafica;

d) un foglio su cui erano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web <https://accessoprogrammato.cineca.it/2014/studenti/provelocali>; 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito (ove la username predetta coincideva, anch'essa, esattamente con il codice alfanumerico impresso nella scheda anagrafica e nel modulo risposte;

e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.

Completata la prova, la candidata Edith Brullo riponeva nella busta, provvista di finestra trasparente ma non dotata di internografia, il modulo delle

risposte ai quesiti, nel quale erano per l'appunto stampigliati il codice a barre e il codice alfanumerico inoltrati al CINECA; mentre il secondo modulo risposte (c.d. minuta), con gli stessi codici identificativi della concorrente e la relativa scheda anagrafica, restavano presso l'Università degli Studi di Messina.

Tuttavia, si è detto come il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso, a differenza del codice a barre che necessita di apposito lettore ottico ed archivio dei dati, consentiva l'identificazione immediata del concorrente.

Oltretutto, tale codice alfanumerico era ben visibile attraverso la finestra della busta diretta al CINECA, insieme al codice a barre, e, quindi, è stato possibile individuare l'autore di ciascun elaborato già prima della correzione; con violazione delle più elementari regole di anonimato e delle relative disposizioni normative sopra richiamate.

In sostanza, l'aggiunta del codice alfanumerico, stampigliato su tutti i documenti del concorso (modulo risposte, scheda anagrafica, foglio delle chiavi personali per l'accesso al sito del MIUR), consentiva, anche in via soltanto potenziale, sia al Ministero che al candidato stesso di comunicare al terzo soggetto, il CINECA, già prima della correzione della prova, l'autore di ciascun elaborato, con palese violazione del principio dell'anonimato.

Si aggiunga che la suddetta violazione della regola dell'anonimato appare tanto più rilevante e foriera di irregolarità alla luce della previsione contenuta nell'art.9, lettera h, dell'allegato 1 del D.M. 85/2014, secondo cui a ciascun candidato *"E' offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio"*; con conseguente possibilità che tale correzione possa – lo si ripete, anche soltanto in via potenziale – essere stata apportata *a posteriori*.

I suddetti rilievi non possono che condurre alla necessaria 'neutralizzazione' dei relativi effetti lesivi nei confronti dell'odierna ricorrente, mediante la sua ammissione, anche in sovrannumero, ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie dalla stessa prescelti.

Difatti – come recentemente rimarcato dal **TAR Palermo, I Sezione, sentenza n.00793/2014** (su ricorso nr 646/2014 R.G.) – *"l'effetto confermativo della pronuncia di annullamento di che trattasi deve consistere nella ammissione*

*dei ricorrenti in saprannumero al corso di laurea prescelto. per l'anno accademico 2013/2014"; e sulla stessa linea si pongono le **numerose ordinanze cautelari concesse da codesto Ill.mo TAR Lazio:***

- ordinanza n. 078431/2014 Reg. Pro-Coll. depositata in data 21.07.2014; - ordinanza n. 04304/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 11.09.2014; - ordinanza n. 3288/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 3290/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 3291/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 3293/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 08856/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 07.08.2014; - ordinanza n. 07846/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 21.07.2014; - ordinanza n. 3326/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 03456/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 21.07.2014; - ordinanza n. 07847/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 21.07.2014; - ordinanza n. 04302/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 11.09.2014; - ordinanza n. 04193/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 10.09.2014; - ordinanza n. 03466/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 19.07.2014; - ordinanza n. 03311/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 04196/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 10.09.2014; - ordinanza n. 03433/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 19.07.2014; - ordinanza n. 03430/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 19.07.2014.

Orientamento pienamente confermato anche dai Giudici d'appello: *ex multis*, **Consiglio di Stato**, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n.4233; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466) a conferma della sentenza n. 00457/2012 resa dal Tar Sicilia).

Addirittura, in materia è intervenuta anche l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, che, con le pronunzie nn. 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013, ha dichiarato invalidi i test svolti all'Università di Messina dal 2001 al 2010, precisando o che per dichiarare invalido un pubblico concorso non è necessario dimostrare che la violazione dell'anonimato abbia in concreto alterato l'esito delle prove, essendo sufficiente che tale possibilità sussista anche in via meramente astratta e potenziale.

Il medesimo Consesso plenario ha, altresì, rimarcato come: *"il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale*

di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio alcuno a rischi di condizionamento esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazioni di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini più importanti"

E, qualche settimana prima, lo stesso organo di giustizia amministrativa, pronunciandosi sulle prove del 2011, aveva affermato che *«dalla documentazione è possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato. Sicchè si può affermare che dalle singole prove, senza particolari difficoltà era possibile risalire al nome del candidato che l'aveva elaborato»*.

Nonostante l'ampio contenzioso sviluppatosi e le relative pronunzie d'annullamento intervenute, il M.I.U.R. non ha eliminato il vizio procedurale rilevato, provocando un nuovo intervento del Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233), dopo ampia ed approfondita istruttoria.

In particolare, prima di decidere, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover riscontrare l'effettivo superamento degli elementi di criticità in passato rilevati, chiedendo, in via istruttoria, di avere prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero referente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato, con la citata decisione del 14/10/13, ha stigmatizzato duramente la condotta del Ministero, così esprimendosi: *"E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso*

non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate".

D'altronde, lo stesso **Alto Commissario anticorruzione, a seguito di istruttoria sui fatti del 2007, aveva già raccomandato l'eliminazione del codice alfanumerico** (vedasi gli allegati documenti).

E, tuttavia, con nota circolare del 2/4/14, il M.I.U.R. ha scritto alle varie Università italiane, segnalando *"che a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/13 in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi, si sono rese necessarie delle **modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche**, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione".*

In sostanza, il M.I.U.R., incredibilmente, ha ritenuto che la criticità della procedura di selezione non fosse data dall'esistenza del codice alfanumerico – come rimarcato, in tutte le salse, dalla giurisprudenza amministrativa nonché dal Commissario anticorruzione – bensì nella gestione dell'anagrafica.

Il medesimo M.I.U.R., poi, con la successiva nota del 4 aprile 2014, si è affrettato a rettificare il contenuto di un passaggio della circolare 2 aprile 2014 chiarendo che: **"NON DOVRA' ESSERCI LA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELL'IDENTITA' DEL CANDIDATO CON IL CODICE PROVA RIPORTATO SUL RETRO DELLA SCHEDA ANAGRAFICA"**... **"La busta del plico contenente la scheda anagrafica** (e non la sola scheda stessa, n.d.r.) **dovrà essere consegnata all'Ateneo al termine della prova, unitamente al materiale residuo (pagine contenenti i quesiti e secondo modulo risposte)".**

La Commissione, invece, ha calpestato le suddette indicazioni ministeriali, attendendosi invece a quelle dell'anno precedente, ed ha fatto consegnare la scheda anagrafica libera e non nella busta ove doveva sin dall'inizio essere inserita.

"La verifica del documento di riconoscimento" a cui si è proceduto ha, poi, comportato l'accertamento che i dati inseriti nella scheda anagrafica, da compilare a cura di ogni candidato, corrispondessero con le vere generalità dello stesso come evincibili dal documento di identità e, per tal via, è emerso l'abbinamento nome - codice (che, invece, sarebbe dovuto restare segreto sino alla correzione).

Non può non tenersi in conto, peraltro, che il codice alfanumerico di cui si discute è facilmente memorizzabile, giacché è formato da un doppio elemento che caratterizza la sede di concorso e il candidato.

I primi 5 numeri e lettere caratterizzano la sede di concorso e sono uguali per tutti i candidati (14PS4). Nel nostro esempio, quindi, tutti gli studenti all'Ateneo di Messina avevano come primi 5 numeri codici distinti con 14PS4. E ciò da sempre e dunque anche negli anni passati.

I successivi 4 numeri, invece, variavano per candidato; ma non serve neanche annotarli, poiché sono scritti a verbale e negli adesivi degli scatoloni d'aula.

Si è, a altresì, venuti meno all'ordine impartito di non tenere la carta di identità sul banco (nelle aule in cui si è svolto il concorso presso l'Università degli Studi di Messina la carta d'identità è stata tenuta sul tavolo da ogni candidato per tutta la durata della prova) e, alla fine della prova, si è proceduto al controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Quindi, in espresso contrasto con quanto aveva previsto il M.I.U.R. con le richiamate circolari, per ordine della commissione tutti i candidati hanno dovuto mostrare il proprio codice segreto ed il proprio documento di identità all'atto della consegna.

In considerazione dell'accertata violazione della regola dell'anonimato, espressione del più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa, va dunque, annullata la graduatoria nella parte in cui non colloca la ricorrente, Brullo Edith, in posizione utile ai fini dell'immatricolazione al corso di Laurea in Professioni Sanitarie.

Il diritto allo studio, infatti, può dirsi rispettato solo all'esito di una selezione conforme alla legge e senz'altro imparziale; in difetto, il medesimo diritto allo studio consente all'odierna ricorrente, idonea ma non collocata in posizione utile per l'immatricolazione, l'iscrizione al corso universitario al di fuori di qualsiasi limite.

Sul punto è stato statuito dal TAR Catania, con sentenza 28.08.2008 n.1528, che *“va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'ammissione ed iscrizione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (al fine anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione), con l'annullamento della graduatoria limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono stati collocati in posizione utile per l'ammissione al*

suddetto corso di laurea” (conformi, fra le tante, Cons. Stato parere 06.10.2011 n. 3762; TAR Toscana sentenza 27.06.2011 n.1105; TAR Campania, sentenza del 28.10.2011 n. 5051).

Ciò di cui si chiede l’annullamento, dunque, non è l’intera selezione, ma il diniego implicito di iscrizione al corso di laurea prescelto dalla ricorrente, imposto all’esito di una procedura selettiva illegittima.

*

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELL’ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Il CINECA, gravato dal compito di correggere i compiti per tutti alcuni degli Atenei d’Italia (tra cui quello di Messina), non ha redatto alcun verbale di tali importanti operazioni.

Ciò benché i principi generali in materia tema di procedure concorsuali impongano, com’è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione e la stessa *lex specialis* ha previsto un’indicazione vincolante *ad hoc* nell’allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

Com’è noto, infatti, la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un’idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l’accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell’attività medesima (cfr., *ex multis*, T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente al test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato*

giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale relativo all'attività di correzione non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova; consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e integrandosi un vizio strutturale che involge i risultati della medesima (cioè, per quel che qui interessa, la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

*

3) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CARENZA DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 3 COMMA 1 E 2, DELLA LEGGE 02.08.1999, N. 264. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 34 COST.

La legge 264/1999 dispone che la determinazione annuale del numero dei posti per l'iscrizione ai corsi di Laurea in Professioni Sanitarie viene effettuata con decreto ministeriale *"sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"* (art 3 comma 1 lettera a).

Prevede, ancora, che con decreto ministeriale i posti vengano ripartiti tra le Università, *"tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio"* (art 3 comma 1 lettera b).

L'art 3 comma 2 della predetta legge stabilisce che *"la valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:*

a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli

ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie"

In altre parole la determinazione dei posti e la ripartizione a livello territoriale per ciascun ateneo, deve essere l'esito di un'attenta istruttoria che tenga conto dell'offerta potenziale degli Atenei determinata in funzione dei parametri fissati e del fabbisogno di professionalità mediche nonché dall'esigenza di garantire l'attivazione sul territorio.

Da quanto risulta la deliberazione dell'Università di Messina – sconosciuta alla ricorrente e, tuttavia, oggi impugnata *in parte qua* – con la quale sono stati forniti i predetti elementi è sicuramente viziata da carenza di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione in quanto adottata senza accertamenti precisi sulle potenzialità della sede universitaria e sulle effettive capacità didattiche.

Come già sottolineato l'art 3 comma 1 lett a) della legge 264/1999 sancisce che il contingente nazionale è determinato *"tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"*.

Già codesto TAR, recentemente, ha precisato che il *"riferimento al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo deve essere interpretato non come un criterio limitativo, bensì come un criterio minimo che deve essere assolutamente garantito ..."* tale parametro deve essere inteso non solo con riferimento al sistema nazionale, ma (almeno) a quello comunitario con la conseguenza che il MIUR avrebbe dovuto tenere conto non solo del fabbisogno nazionale bensì di quello comunitario" (sul punto TAR Lazio sentenza 28.07.2011 n. 6760).

Del resto, un'interpretazione diversa della citata disposizione si porrebbe in netto contrasto con le esigenze comunitarie di libera circolazione delle professioni.

Il MIUR con Decreto Ministeriale n. 566 del 15 luglio 2014 non ha compiuto alcuna attività istruttoria volta ad accertare il fabbisogno complessivo della professionalità a livello comunitario.

Il provvedimento impugnato è, quindi, illegittimo per violazione della norma di principio citata oltre che per violazione dei principi comunitari in tema di libera circolazione delle professioni.

Su questo specifico punto il TAR Lazio, Sez. III Bis con sentenza n. 2433 dell'11 marzo 2009 ha statuito che *“stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento”*.

Circa la mancata stima del fabbisogno comunitario, ove occorra, codesto TAR potrà sollevare questione di legittimità costituzionale e di compatibilità al diritto comunitario dell'art 3 comma 1 lettera a) della legge 246/1999, nella parte in cui dispone che la determinazione annuale del numero degli ammissibili debba avvenire *“tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* e dell'art 6 ter comma 1 e 2 del D.lgs n. 502/1992 nella parte in cui dispone che per l'accesso ai corsi di diploma universitario per personale sanitario (CdL in Professioni Sanitarie) la stima del fabbisogno debba avvenire con riguardo esclusivo alle prestazioni rese dal Servizio Sanitario Nazionale e non con riguardo all'ambito comunitario.

*

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica.

In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*.

Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che il problema risiede nel test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie.

In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa: "*Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers*". Questo in Italia non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: "*meet the intended purpose*" e che "*are appropriate for the intended test takers*".

In sostanza, mentre in America e nel mondo anglosassone i test vengono sperimentati prima della somministrazione, in Italia i test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi *item*, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati.

Chi elabora un test dovrebbe chiedersi perché è utile inserire una specifica domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati.

Nè esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.

Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli *item* (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere "messo sul mercato" e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, di una giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.

Nel caso di specie tutte queste procedure non state messe in atto.

Dai documenti ministeriali, infatti, non emerge in alcun modo l'adozione della metodologia scientifica appena descritta.

In particolare, nell'Allegato A, contenente i *“Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie”*, non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma, soprattutto, non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

Eppure si tratta, come si è visto sopra, delle fondamentali operazioni da compiere quando si costruiscono test “high stakes” di accesso.

Ad esempio, può analizzarsi la sezione relativa alla *“Cultura generale e ragionamento logico”*, così declinata:

“Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo”.

Le questioni che si pongono e che necessitano di una risposta documentata sono le seguenti: 1) in base a quale motivo e a quali considerazioni sono state selezionate tali conoscenze/competenze; 2) in che modo, con quali metodologie è stato verificato che sono queste le conoscenze/competenze necessarie ad uno studente per frequentare con successo i corsi di studio indicati; 3) come sono state definite e poi selezionate le conoscenze relative alla “cultura generale”; 4) come le competenze/conoscenze selezionate sono state operazionalizzate negli item; 5) come è stata verificata la validità, affidabilità e equità del test, se non è stata effettuata la sperimentazione degli item e non sono state messe in atto delle procedure per la loro validazione; 6) come è stato verificato il livello di difficoltà dei singoli item e il loro contributo allo scopo globale del test; 7) in base a quali criteri e procedure sono stati stabiliti i punteggi da attribuire agli item; 8) in base a quali criteri e procedure, soprattutto se non è stata effettuata nessuna sperimentazione e quindi in assenza di dati necessari a effettuare lo “*standard setting*”, è stato definito il punto di taglio, cioè il punteggio in base al quale decidere il superamento/non superamento della prova e quindi l’accesso o il non accesso di un candidato al corso; 9) quali procedure, soprattutto in assenza di sperimentazione, sono state messe in atto dopo la somministrazione degli item per verificare la loro efficacia.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

* * *

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL’INTERA PROVA

Dato atto di tutti i vizi sopra esposti, si sottolinea come, nella specie, si ha innanzi un’ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un’abilitazione o un posto di lavoro, ma facoltizza gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi a dei corsi universitari.

L’ammissione ai suddetti corsi permette, dunque, a tali aspiranti matricole di esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall’art. 34 Cost.

Nulla di più.

Se, poi, scavalcando il principio pur chiaramente espresso nel citato art. 34 della Costituzione, si vuole imporre un numero massimo di ammessi, non si potrà, comunque, prescindere dall'individuarli all'esito di una selezione legittima e imparziale.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi tali previsioni comprimono, di fatto, il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e, proprio per tale ragione, particolarmente rigorose devono essere le relative verifiche di regolarità.

L'acclarato vizio di una o più delle fasi procedurali, secondo quanto sopra esposto, non può, quindi, che rendere illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti collocati in graduatoria con un punteggio positivo, quali idonei non vincitori.

D'altronde, non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto si richiama l'ampia giurisprudenza formatasi in tal senso: Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466 che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927, confermata in sede di merito con sentenza 16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

*

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda

principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione, per tal via, al corso di laurea.

Difatti, a causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intimate nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendone il relativo danno.

E' pienamente applicabile, allora, l'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale *<<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>*. La richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre, quindi, la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono, d'altronde, ritenere sussistenti, nella specie, tutti i presupposti del danno risarcibile e, precisamente, il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

E, al riguardo, è ormai pacifico in giurisprudenza che *"il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al***

relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi del citato art. 30 comma 2 c.p.a., *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”* e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa *“sia in tutto o in parte possibile”* (art. 2058 c.c.).

*

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

La ricorrente, come già dimostrato, si trova, infatti, a subire –allo stato e fatti salvi gli auspicati effetti elidenti dell'invocata misura cautelare – un grave danno per la mancata ammissione all'iter universitario e professionale cui aspirava; con evidenti implicanze in termini professionali ed esistenziali.

Ciò, eventualmente, anche in termini di perdita di *chance*: *“Sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”* (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

Di tutto ciò si chiede, quindi, in caso di mancata ammissione cautelare, il pieno ristoro economico, anche in termini equitativi.

*

ISTANZA CAUTELARE

con richiesta di decreto presidenziale

Alla luce delle censure esposte, non può negarsi il *fumus boni iuris* dell'odierno ricorso.

Nella fattispecie in esame ricorre, altresì, il pregiudizio grave ed irreparabile conseguente alla perdita della possibilità di iniziare tempestivamente l'ambita attività universitaria e, quindi, professionale.

Medio tempore, si impone, pertanto, l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stata, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Nel bilanciamento degli interessi, non può, d'altronde, sfuggire che trattasi di una misura di salvaguardia degli interessi della ricorrente che, allo stesso tempo, non procurerebbe alcun grave disagio organizzativo alla Facoltà.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena, poi, di rammentare che, in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva, così come codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo: ordinanza n. 078431/2014 Reg. Pro-Coll. depositata in data 21.07.2014; - ordinanza n. 04304/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 11.09.2014; - ordinanza n. 3288/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 3290/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 3291/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 3293/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 08856/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 07.08.2014; - ordinanza n. 07846/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 21.07.2014; - ordinanza n. 3326/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 03456/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 21.07.2014; - ordinanza n. 07847/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 21.07.2014; - ordinanza n. 04302/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 11.09.2014; - ordinanza n. 04193/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 10.09.2014; - ordinanza n. 03466/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 19.07.2014; - ordinanza n. 03311/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 18.07.2014; - ordinanza n. 04196/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 10.09.2014; - ordinanza n. 03433/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 19.07.2014; - ordinanza n. 03430/2014 Reg. Pro-Coll depositata in data 19.07.2014).

Si omette, quindi, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *"visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, **confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466**, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno")*).

L'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo di Messina, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'“*arbitro*” della competizione.

Anzi, la particolare imminenza dei corsi universitari per i quali si chiede l'ammissione impone la richiesta di decreto presidenziale ex art.56 C.P.A.

Si sottolinea, al riguardo, che, specificamente, il corso in Tecniche di Neuro Fisiopatologia, ad esempio, ha avuto avvio il 21/10/2014, (come da allegato avviso) come anche il corso in Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia, le cui lezioni hanno avuto avvio in data 13/10/14, oppure ancora quello in Ostetricia le cui lezioni avranno inizio in data 03/11/2014, mentre quello in Infermieristica indicato come prima scelta dalla ricorrente, si è già informalmente appreso che avrà avvio entro la prima decade di novembre.

*

Per quanto ampiamente esposto e con riserva di ulteriori argomentazioni,

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa suspensiva e ammissione con riserva della ricorrente ai corsi per cui è causa, Voglia annullare gli atti oggi impugnati e, altresì, emanare le richieste statuizioni risarcitorie.

IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ecc.mo TAR adito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art 63 comma 2 c.p.a. e dell'art 210 c.p.c. ordinare l'esibizione all'Università degli Studi di Messina dei seguenti documenti:

1. copia di tutti i verbali d'aula relativi alle operazioni di espletamento della prova di ammissione al Cdl in Professioni sanitarie per l'Università degli Studi di Messina;
2. copia della prova sostenuta dall'istante;

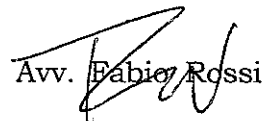
3. copia della minuta (c.d. brutta copia) della prova sostenuta dall'istante;

4. copia della scheda anagrafica debitamente compilata dalla ricorrente.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso attiene a concorso pubblico ed è, quindi, soggetto a contributo unificato in misura dimezzata, pari a €=325,00=.

Catania, 27/10/2014

Avv. Paola Brullo




Avv. Fabio Rossi


RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, con studio in Catania Via Orto Limoni n.7/h, ai sensi della Legge 21/1/1994 n. 53 ed in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Catania il 27/9/2011, previa iscrizione ai nn. 512, 513, 514 e 515 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di **Edith BRULLO** il sovraesteso ricorso al TAR Lazio a:

- **Avvocatura Generale dello Stato**, quale difensore e domiciliatario ex lege di **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Università degli Studi di Messina; CINECA**, a Roma, in via dei Portoghesi, 12 (C.A.P. 00186) ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594581900-2 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale;



- **Università degli Studi di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a **Messina in Piazza Pugliatti n.1 (CAP 98122)** ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594581899-1 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale;



N. Raccomandata

76594581900-2



Posteitaliane N° 512
REG. CRON.

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 061515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	UNIVERSITÀ CENER. DELLO STATO QUALE DIFENS. E ECONOMICARIO EX LEGGE DI MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA - CINECA.
	DESTINATARIO
	VIA / PIAZZA VIA DEI PORTOGHESI
	C.A.P. 00106 ROMA
MITTENTE	N° CIV. 12
	PROV. RM
	EDITH BRULLO ASSISTITA DA: 211949
	MITTENTE
MITTENTE	VIA / PIAZZA Via Orto Limoni, 7 pal. H
	Tel. 095 432849
	C.A.P. 95125 CATANIA
	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 17174 Sez. 6 Operaz. 0187
Causale: AG 30/10/2014 13:25
Peso gr. 79 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766839120550

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76594581899-1



Posteitaliane N° 513
REG. CRON.

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 061515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
	DESTINATARIO
	VIA / PIAZZA PIAZZA PUGLIATI
	C.A.P. 98122 MESSINA
MITTENTE	N° CIV. 1
	PROV. MC
	EDITH BRULLO ASSISTITA DA: 211949
	MITTENTE
MITTENTE	VIA / PIAZZA Via Orto Limoni, 7 pal. H
	Tel. 095 432849
	C.A.P. 95125 CATANIA
	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 17174 Sez. 6 Operaz. 0188
Causale: AG 30/10/2014 13:26
Peso gr. 79 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766839120561


(accettazione manuale)

TASSE

- **Danilo IEMMOLO**, residente a Modica, in C.da San Bartolo Addolorata n.1/F (CAP 97015), ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594581898-0 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale;



- **Paola NOTO**, residente a Modica, in via Risorgimento n.8/C (CAP 97015), ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594581897-8 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale.



N. Raccomandata

76594581898-0



Posteitaliane N° 514
REG. CRON.

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04601 (ex 04515) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DANILO IENITOLO		N° CIV. 1/F
	DESTINATARIO		
MITTENTE	C. DA SAN BARTOLO ADDOLORATA		N° CIV. RG
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	97015 MODICA		PROV. RG
	C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	EDITH BROULO ASSISTITA DA		N° CIV.
	MITTENTE		
MITTENTE	Avv. FABIO ROSSI		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	Via Orto Limoni, 7 pal. H		PROV.
	Tel. 095 432849		
MITTENTE	C.A.P. 95125 CATANIA		PROV.
	COMUNE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Spz. 17174 Sez. 6 Operaz. 0189
Causale: AG 30/10/2014 13:29
Peso gr. 79 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766839120572
Bollo

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76594581897-8



Posteitaliane N° 515
REG. CRON.

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04601 (ex 04515) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PAOLA NOTO		N° CIV. 8/C
	DESTINATARIO		
MITTENTE	VIA RISORGIMENTO		N° CIV. RG
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	97015 MODICA		PROV. RG
	C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	EDITH BROULO ASSISTITA DA		N° CIV.
	MITTENTE		
MITTENTE	Avv. FABIO ROSSI		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	Via Orto Limoni, 7 pal. H		PROV.
	Tel. 095 432849		
MITTENTE	C.A.P. 95125 CATANIA		PROV.
	COMUNE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Spz. 17174 Sez. 6 Operaz. 0190
Causale: AG 30/10/2014 13:31
Peso gr. 79 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766839120583
Bollo

(accettazione manuale)

TASSE